



# COMUNE DI CAFASSE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023. CONFERMA.**

L'anno DUEMILAVENTITTE addì NOVE del mese di MARZO alle ore 21:07 nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MARIETTA/Daniele	Sindaco	SI'
2. AIMAR/Sergio	Consigliere	SI'
3. CAPUCCHIO/Enrico	Consigliere	SI'
4. GIACOMETTI/Enrico Natale	Consigliere	NO
5. MICHELOTTI/Marco	Consigliere	SI'
6. PERONA/Nicoletta	Consigliere	SI'
7. CORONA/Luisella	Consigliere	SI'
8. BRACHET CONTOL/Marco	Consigliere	SI'
9. CHIATELLO/Elisa	Consigliere	SI'
10. SCARANO/Rinaldo	Consigliere	SI'
11. APRUZZESE/Marco	Consigliere	NO
12. CAPUCCHIO/Gianluca	Consigliere	SI'
13. ODDI/Carlo	Consigliere	SI'
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra LAPAGLIA dott.ssa Maria Margherita, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIETTA Daniele, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023. CONFERMA.**

*Su relazione del Sindaco*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio) ha abrogato, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni concernenti l'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), fermo restando quanto disciplinato per la Tassa sui rifiuti (TARI).
- l'art. 1, comma 738 della medesima Legge istituisce dal primo gennaio 2020 la "nuova IMU" disciplinata ai commi da 739 a 783. La normativa in oggetto poco si discosta dal precedente impianto normativo, in quanto la principale novità è costituita dall'abolizione del Tributo sui Servizi, che viene riassorbito nell'IMU.

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Richiamato il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "nuova IMU", approvato con propria deliberazione n. 6 del 01/06/2020;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che, con il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, è stato differito al 31.03.2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 ed è stato autorizzato per il medesimo periodo l'esercizio provvisorio. Il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 30.04.2023 dall'art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).

Dato atto inoltre che i commi da 748 a 755, ad eccezione del comma 749 nel quale viene individuata la detrazione per le abitazioni principali, stabiliscono per ciascuna categoria catastale l'aliquota di base, l'aliquota massima e minima applicabili, e relative pertinenze assoggettate all'imposta e pertanto:

- l'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento incrementabile di 0,1 punti o diminuibile fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento con la sola facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento incrementabile sino all'1,06 per cento o diminuibile fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, incrementabile sino all'1,06 per cento o diminuibile fino al 0,76 per cento;
- l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, è pari allo 0,86 per cento e incrementabile sino all'1,06 per cento o diminuibile fino all'azzeramento.

Dato atto che, il comma 751 stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU."*

Considerato che i terreni agricoli non sono assoggettati alla "nuova IMU" in quanto il Comune di Cafasse è compreso nell'elenco allegato alla circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle Finanze (Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di colline delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984);

Richiamato il comma 756 della Legge 160/2019 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Evidenziato che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

Preso atto che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

Verificato che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

Evidenziato che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Dato atto che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

Verificato che il decreto interministeriale 20 luglio 2021 ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, al fine della loro trasmissione al MEF, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

Rilevato che:

- il suddetto decreto emanato in attuazione del comma 15 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, mira a garantire una migliore fruibilità degli atti da parte dei contribuenti e degli intermediari, rendendo possibile in particolare il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti tributari assicurando al contempo, il rispetto della normativa in materia di accessibilità dei documenti informatici;
- con risoluzione n. 7/DF il Dipartimento delle finanze ha chiarito che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito dal suddetto decreto deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022;
- al fine di consentire agli enti locali di adeguare gradualmente le proprie procedure informatiche ai requisiti richiesti, il dipartimento delle finanze con la medesima risoluzione, precisa che, una volta che sarà operativo il sistema di controlli informatici, il mancato rispetto delle prescritte specifiche tecniche non costituirà, fatta eccezione per il controllo antivirus, un impedimento alla pubblicazione da parte del Ministero della delibera o del regolamento sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) con la conseguente acquisizione di efficacia.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/12/2021, con la quale si approvavano per l'anno 2022 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.):

<b>TIPOLOGIA IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA</b>
---------------------------	-----------------

ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/6, C/2 e C/7)	<b>0,60 PER CENTO</b>
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	<b>0,10 PER CENTO</b>
FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D ad eccezione della categoria D/10	<b>0,955 PER CENTO</b>
AREE FABBRICABILI	<b>0,76 PER CENTO</b>
FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI (aliquota di base)	<b>0,955 PER CENTO</b>

Considerato che:

- in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2023, a seguito di ponderate valutazioni e pur considerata la difficoltà di poter garantire i servizi essenziali alla cittadinanza stante il proseguimento dell'evento bellico in Ucraina e gli incrementi dei costi dell'energia, l'Amministrazione, ha deciso di confermare le aliquote ordinarie IMU dell'anno 2022;
- è stato pertanto stanziato un importo tale da mantenere costante l'erogazione dei propri servizi rispetto agli esercizi precedenti e sufficiente a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Ravvisata la necessità di confermare le aliquote approvate per l'anno 2022, come sopra specificate, anche per l'anno 2023;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione resa nelle forme di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Favorevoli n. 11

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

Tutto ciò premesso e considerato;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di approvare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2023:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA</b>
ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/6, C/2 e C/7)	<b>0,60 PER CENTO</b>
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	<b>0,10 PER CENTO</b>
FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D ad eccezione della categoria D/10	<b>0,955 PER CENTO</b>
AREE FABBRICABILI	<b>0,76 PER CENTO</b>
FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI (aliquota di base)	<b>0,955 PER CENTO</b>

- 3) Di dare atto che le aliquote adottate con la presente deliberazione ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 entrano in vigore, il 1° gennaio 2023.
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, nel formato elettronico definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- 5) Di dare atto altresì che per la pubblicazione su tale sito, la deliberazione dovrà rispettare le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico, come meglio specificate nell'allegato A) del Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 169 del 16/08/2021.
- 6) Di rilevare che, ad oggi, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni per la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote ai sensi del comma 756 dell'art. 1 della Legge 160/2019 e del relativo applicativo sul portale del Federalismo Fiscale ai sensi del comma 757 della predetta legge, si procede ugualmente all'approvazione delle aliquote, riservandosi di adottare le necessarie integrazioni qualora necessario.

Successivamente, con separata votazione resa nelle forme di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Favorevoli n. 11

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in quanto propedeutica all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2023.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to: MARIETTA Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: LAPAGLIA dr.ssa Maria Margherita

---